

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **147/1970** (ECLI:IT:COST:1970:147)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **18/06/1970**; Decisione del **02/07/1970**

Deposito del **16/07/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5222**

Atti decisi:

N. 147

ORDINANZA 2 LUGLIO 1970

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di

P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 settembre 1969 dal pretore di San Ginesio nel procedimento penale a carico di Tesei Angelo, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di San Valentino in Abruzzo nel procedimento penale a carico di Mancini Antonio ed altri, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli spettacoli ed i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parte.

Considerato che, con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale nella parte in cui prescrivono che per i trattamenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore;

che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza (artt. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti l'art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 68 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, dichiarati costituzionalmente illegittimi - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VEZIO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.